REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1950 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad

OGGETTO:

risarcimento del danno

vertente

TRA

Parte_1 **,** rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Napoli, [redacted]

ATTRICE

E

Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Castellammare di Stabia, [redacted]

CONVENUTO

Controparte_2 **,** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso la sede dell'Ente in [redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 10.12.2019

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, in epigrafe indicata, deduceva che, per contrastare una patologia artrosica che ne limitava la deambulazione, aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico di PTA su consiglio dell'ortopedico dott. *Controparte_1* responsabile del reparto di ortopedia del *Organizzazione_1* ; che dopo l'intervento, eseguito in data 26 febbraio 2008, aveva iniziato ad avvertire dolenzia all'anca destra, associata a difficoltà deambulatoria; che anche dopo le dimissioni del 03.03.2008 era iniziata una sintomatologia algica

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

all'anca destra; che dopo essersi vanamente rivolta al dott. *CP_1* si era rivolta ad altri professionisti, ed era stata ricoverata per accertamenti presso la *Organizzazione_2* *[...]* che a seguito degli esami ivi svolti, in data 17 febbraio 2014 era stata operata e si era proceduto alla rimozione della protesi con impianto di blocco spaziatore in cemento antibiotato per l'infezione protesica; che successivamente era stata più volte ricontrollata fino alla completa scomparsa del processo flogistico; che, a causa del mancato rispetto delle norme antisettiche in occasione dell'intervento di installazione della protesi eseguito nel febbraio 2008, essa deducente aveva sviluppato una precoce infezione a livello di protesi d'anca destra; che, nonostante la sintomatologia algica ingravescente ed invalidante deponesse per una tale complicanza, il chirurgo operatore dott. *CP_1* non aveva eseguito alcun accertamento e/o terapia specifica per risalire alle cause e contrastare l'insorgenza della infezione; che la sottovalutazione dei sintomi l'aveva indotta per anni ad assumere farmaci sia antiinfiammatori che antibiotici, che avevano determinato l'insorgenza di una patologia diabetica iatrogena; che le conseguenze anatomiche della lunga infezione patita non avevano consentito un rimpianto di protesi né il ripristino di un minimo di funzionalità articolare, ma solo il blocco dell'articolazione, con conseguente perdita delle capacità articolari dell'anca destra ed un accorciamento dell'arto inferiore destro di circa 4 centimetri; che ne era derivata una gravissima limitazione della deambulazione; che vi era responsabilità contrattuale del dott. *Controparte_1* e della *Controparte_3* *[...]* in persona del legale rappresentante p.t. per carenza di consenso informato ed errata diagnosi.

Ciò posto *Parte_1* citava in giudizio il dott. *Controparte_1* e l' *CP_3*, in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accertare la loro responsabilità nella produzione dell'evento lesivo ai suoi danni e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito, con vittoria di spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda ed instando per il suo rigetto.

In particolare la convenuta *CP_3*, in persona del legale rappresentante p.t., eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il dott. *Controparte_1* previa eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, deduceva che, contrariamente a quanto allegato dall'attrice, dalla documentazione in atti emergeva che il dolore all'anca destra era insorto dopo circa quattro anni dall'intervento; di non aver mai più visitato l'attrice dopo le dimissioni del marzo 2008; che l'eventuale processo flogistico, ove realmente sviluppato, si era innescato a distanza di tempo e precisamente oltre quattro anni dopo l'intervento chirurgico, senza alcun errore diagnostico allo stesso imputabile; che prima dell'intervento era stato correttamente raccolto il consenso informato della paziente.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e disposta ctu medico legale, nelle more interveniva la rinuncia alla domanda da parte dell'attrice nei confronti del convenuto dott. *CP_1* *[...]* indi, espletata ctu medico legale, la causa all'udienza del 10.12.2017 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Merito.

In via preliminare va dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere nei rapporti tra l'attrice ed il convenuto dott. *Controparte_1*

All'uopo si evidenzia che con atto notificato a mezzo pec in data 12 dicembre 2018, la *Pt_1* ha espressamente rinunciato sia alla domanda che all'azione nei confronti del predetto convenuto, e con atto depositato in data 15 gennaio 2019 il dott. *CP_1* ha accettato la rinuncia manifestata dall'attrice.

Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le predette parti alla luce del tenore dei richiamati atti.

La domanda spiegata nei confronti dell' *CP_3* , in persona del legale rappresentante p.t., è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.

Si premette in diritto che "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; conf. Cass. 18610/2015; Cassazione civile, sez. III, 13/11/2015, n. 23198).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

Indi nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il "contatto"), l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Ciò posto, in primo luogo si osserva che la natura contrattuale della responsabilità oggetto di lite comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, non essendo decorso il termine decennale dalla data di esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di lite, febbraio 2008, a quella della notifica dell'atto di citazione.

Sul punto si osserva che, come chiarito anche da una recente sentenza della Suprema Corte, le norme sostanziali, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico, contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr Cass. 2019/28990).

In merito specificamente alla prova del nesso causale, poi, la S.c. ha chiarito che è configurabile il nesso causale tra il comportamento del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificato (*Cass. 11.5.2009 n. 10743*); la valutazione del nesso causale in sede civile, insomma, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (v. *Cass. 11.5.2009 n. 10741; Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867).*

Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre, dunque, stabilire:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

(a) la sussistenza di un valido nesso causale tra la condotta ascritta al personale sanitario che ha operato la *Pt_1* e quindi alla convenuta ex art. artt. 1218 -1228 c.c., condotta integrata dal mancato rispetto di norme antisettiche in sala operatoria;

(b) in caso di risposta affermativa al quesito sub (a), se la condotta della convenuta sia ad essa imputabile a titolo di colpa.

Dalle risultanze documentali e della ctu emerge una risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:

- in data 26 febbraio 2008 la *Pt_1* è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di protesi totale anca per coxartrosi a destra, non cementata, presso l' *Organizzazione_3* ;
- la *Pt_1* è stata dimessa in data 3.3.2008;
- in data 21 maggio 2013, da esame radiografico emergeva: "*a destra è apprezzabile una stria di radio trasparenza peri-protesica dello stelo, che potrebbe essere da attribuire a mobilizzazione della protesi*";
- la *Org_4* eseguita in data 27 maggio 2013, evidenziava: "*in regione glutea disomogeneo addensamento del grasso sottocutaneo che mostra intensa captazione del tracciante (SUV max 6,5) da riferire in prima ipotesi ad un ascesso*";
- in data 11 febbraio 2014, nuova radiografia evidenziava: "a *destra è apprezzabile una spessa stria di riassorbimento osseso peri- portesico lungo il margine laterale dello stelo che appare lievemente angolato rispetto all'asse diafisario*";
- in data 17 febbraio 2014, con intervento eseguito presso l' *Organizzazione_2* *[...]* di Napoli, la protesi è stata rimossa con impianto di blocco spaziatore in cemento antibiotato a seguito di infezione protesica (*cfr documentazione sanitaria allegata alla produzione attorea).*

Il ctu dott. *Persona_1* al quale si è richiesto di accertare la correttezza dei trattamenti praticati presso l' *Controparte_4* prima durante e dopo la gestione del post operatorio con riferimento all'intervento chirurgico praticato alla *Pt_1* nel febbraio 2008, e la valutazione del danno riportato dall'attrice in conseguenza dell'inadempienza eventualmente riscontrata, in risposta al quesito ha affermato che:

- come emergente dall'anamnesi riportata nella cartella clinica relativa al ricovero del 21 maggio 2013 presso l' *Organizzazione_5* il dolore all'anca durante la deambulazione, divenuto sporadico con utilizzo di plantare a sinistra, è ricomparso nell'agosto 2012 e divenuto persistente;
- in occasione del predetto ricovero è stata diagnosticata la mobilizzazione dell'artroprotesi, sempre a destra, con evidenza successiva di infezione della stessa, per cui in data

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

17/02/2014 è stata rimossa e sostituita da uno spaziatore antibiocato; successivamente in data 17/09/2014 per persistenza dell'infezione dell'artroprotesi è stato rimosso anche lo spaziatore;

- il fallimento dell'artroprotesi totale dell'anca destra è stata un'infezione di essa, in assenza di possibilità di reinserimento;
- il dolore intermittente può essere l'unico sintomo di un'infezione della protesi d'anca, specie in quella ritardata o tardiva;
- con apprezzabile e seria possibilità il germe patogeno che ha prodotto l'infezione dell'artroprotesi dell'anca destra è stato uno stafilococco coagulasi negativo, ossia lo stafilococcus epidermidis, a seguito di contaminazione intraoperatoria; indi nella fattispecie si è trattato molto verosimilmente di infezione nosocomiale per difetto di asespsi ambientale e/o del personale che partecipò al predetto intervento chirurgico;
- dalla predetta condotta è scaturito un danno di giorni 40 di ITT; giorni 180 di ITP al valore medio del 50%; ed un danno biologico permanente del 30% (*cfr ctu depositata in data 26 aprile 2019).*

Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il consulente d'ufficio, ribadite dallo stesso anche alla luce delle controdeduzione dei consulenti di parte della convenuta *Cont* *cfr risposte alle controdeduzioni critiche allegate alla consulenza tecnica d'ufficio*).

Ebbene alla luce della documentazione sanitaria in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio può dirsi che *Parte_1* ha provato oltre al contratto e all'aggravamento della situazione patologica– anche il nesso eziologico tra l'azione o l'omissione del debitore (struttura sanitaria) - consistente nel mancato rispetto di norme antisettiche in sala operatoria e l'evento dannoso, integrato dal fallimento dell'artroprotesi totale anca destra.

Le conclusioni cui è pervenuto il ctu consentono infatti di affermare e ritenere, secondo la regola del più probabile che non, che il fallimento della protesi di anca destra fu determinato da un'infezione della stessa e che il germe patogeno che ha prodotto l'infezione dell'artroprotesi dell'anca destra è stato lo strafilococcus epidermidis, a seguito di contaminazione intraoperatoria.

Ebbene alla luce di quanto innanzi evidenziato in fatto ed in diritto va acclarata la responsabilità contrattuale della convenuta *CP_3* in quanto il danno riportato dalla *Pt_1* è in connessione causale con un'infezione nosocomiale per difetto di asespsi ambientale e/o del personale che partecipò all' intervento chirurgico di protesi d'anca.

Va invece esclusa una responsabilità contrattuale della convenuta per difetto di consenso informato in quanto dalla documentazione in atti emerge che la *Pt_1* prima di sottoporsi all'intervento

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

chirurgico oggetto di lite ha sottoscritto dettagliato e completo foglio di consenso informato (*cfr foglio di consenso informato allegato alla Cartella Clinica n.* [redacted] .

Accertata la responsabilità contrattuale della *Cont* *CP_3* in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 1218 e 1228 c.c., quest'ultima va condannata al risarcimento in favore di *Parte_1* *[...]* del danno non patrimoniale subito in virtù della propria condotta inadempiente.

In ordine al danno non patrimoniale subito da *Parte_1* va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.

Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (*cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte).*

Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (*cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373).*

Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema Corte ha statuito che: "poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali” (*cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).*

Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz’altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all’anno 2018, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 96,00 aumentabile nella misura del 50%.

Circa il "quantum", appare equo riconoscersi all’attrice per il danno transitorio da invalidità parziale la somma di euro 120,00 per ciascun giorno di invalidità (essendo elevata la sofferenza patita dall’attrice per il duplice intervento chirurgico cui si è sottoposta) e quindi: euro 4.800,00 per 40 giorni di ITT, euro 10.800,00 per giorni 180 di ITP al 50%.

Inoltre, il danno biologico - pari a 30 punti percentuali - alla stregua della tabella richiamata tenuto conto dell’età di anni 63 di *Parte_1* , [redacted] alla data dell’evento lesivo, risalente al febbraio 2008, va stimato in un importo di euro 128.421,00.

I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dalla attrice.

Ne discende un danno non patrimoniale complessivo di euro 144.021,00 (euro 15.600,00 per invalidità transitoria ed euro 128.421,00 per danno biologico permanente)..

Non vi è anche prova di un danno patrimoniale per spese mediche.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attrice quella risultante dalla devalutazione di € 144.021,00 al momento dell'evento lesivo (26 febbraio 2008).

Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 26 febbraio 2008 alla data di pronuncia della presente sentenza.

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 (*scaglione di riferimento da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, valori medi, fase di studio, euro 2.430,00, fase introduttiva euro 1.550,00, fase trattazione/istruttoria euro 5.400,00, fase decisionale euro 4.050,00),* con attribuzione al difensore antistatario, avv. [redacted] ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

In merito alla liquidazione delle spese di lite con attribuzione all'avv. [redacted] si osserva che, benché il prefato difensore sia subentrato nel corso del procedimento, e nella sola fase decisoria, ad altro difensore parimenti dichiaratosi antistatario, avendo richiesto, senza alcuna ulteriore specificazione, l'attribuzione delle spese non coperte dal patrocinio a carico dello Stato (cfr verbale di udienza del 10.12.2019), dal momento che, come da separato decreto, vi è stata la revoca della attrice all'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, si ritiene di seguire l'orientamento espresso, in una risalente pronuncia, dalla Corte di Cassazione - n. 2931/1989 - secondo cui: 'La norma dell'art. 93, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore "in favore suo e degli altri difensori", impone al giudice di considerare e liquidare - salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione - lo intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa' (cfr in tal senso anche Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16244 : "L'art. 93 c.p.c. nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione *processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori*).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730

Le spese di ctu come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

a) dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra *Parte_1* ed il convenuto *Controparte_1*

b) accoglie la domanda per quanto di ragione nei confronti dell' *Controparte_3* e per l'effetto condanna *Controparte_2* in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di *Parte_1* dell'importo di €144.021,00 oltre rivalutazione ed interessi, come in parte motiva;

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.

c) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra *Parte_1* e *CP_1* *[...]*

d) condanna l' *Controparte_2* , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 1.241,00 per esborsi ed euro 13.430,00 per competenze oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;

e) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta *CP_3* ;

Torre Annunziata, 14.04.2020;

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Rosaria Barbato

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-730